

COMUNE DI GIAGLIONEREGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE N.

2

Trasmessa alla Se-
zione del C.R.C.

con elenco N.

in data

Verbale di deliberazione del Consiglio ComunaleAdunanza ~~stra~~ ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.OGGETTO: VARIANTE N° 1 AL PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMU-
NALE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.

L'anno millenovecento novantuno--- addì cinque---

del mese di aprile--- alle ore 20,30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
RUMIANO Ernesto - Sindaco	*		CHIAMBERLANDO Dario	*	
BELVISO Sergio	*		CAMPO-BAGATIN Enzo	*	
VAYR Enzo	*		RICHARD Giulio	*	
PONTE Giovanni	*		MORELLO Mario	*	
SCHIRRU Leo	*		BARON Giovanni	*	
MARTINA Giancarlo	*		CHIAMBERLANDO Remigio	*	
GALLASSO Luciana in MARTINA	*		FERRANDO Livio	*	
GIORS Pier Paolo	*				
			Totale	15	=

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. ALASONATTI Dr. Eligio,

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUMIANO Geom. Ernesto,

Sindaco, , assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2

dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che questo Comune fa parte del Consorzio Tecnico VAL CENISCHIA, succeduto nei compiti e nelle posizioni giuridiche al Consorzio Intercomunale Val Cenischia per la redazione del P.R.G.I., in virtù di specifica deliberazione di Assemblea Consortile n. 4 del 22.12.1990, per il quale vige attualmente lo strumento urbanistico approvato in data 13.10.1987 con D.G.R. 139-16201;

Richiamata la propria precedente deliberazione di C.C. n. 27 del 09.03.1990, con la quale venne approvato il progetto preliminare della variante al vigente P.R.G.I., redatto dall'Arch. Edda FOLLIS di TORINO, incaricata con atto di A.C. n. 4 del 08.05.1989, successivamente approvata dal Consorzio con atto di A.C. n. 6 del 20.03.1990;

Considerato che sono state disposte le seguenti forme di pubblicazione dell'avvenuto deposito per giorni 30 del progetto di variante, con facoltà per i privati di presentare, nei 30 giorni successivi, le proprie osservazioni:

- pubblicazione sul quotidiano TUTTOSPORT (nota 31.07.1990);
- pubblicazione sul F.A.L. della Provincia di Torino n. 64 del 10.08.1990;
- pubblicazione all'albo Pretorio del Comune di VENAUS, capo consorzio, dal giorno 20.08.1990 al giorno 20.09.1990;
- pubblicazione all'albo Pretorio dei Comuni consorziati e in specifico all'albo Pretorio di questo Comune dal 06.08.1990 al 04.09.1990;

Preso pertanto atto che la pubblicazione è perdurata dal 06.08.1990 al 20.09.1990 e che il termine per la presentazione delle osservazioni veniva in conseguenza a scadere in data 20.10.1990;

Dato atto che pare opportuno seguire, in fase di esame delle osservazioni, la medesima procedura seguita per il progetto preliminare, per cui, pur affidando lo Statuto consortile autonomamente al Consorzio il compito di promozione e coordinamento del processo di pianificazione, per prassi consolidata ogni atto di pianificazione degli organi consortili viene fatto precedere dalle deliberazioni di approvazione, per quanto di competenza territoriale, dei rispettivi Consigli Comunali, nell'ottica della maggior partecipazione democratica possibile;

Viste le osservazioni e proposte presentate da privati ed enti pubblici alla suddetta variante, concernenti il territorio di questo Comune:

n. 1) COMUNE DI GIAGLIONE - pervenuta in data 06.10.1990, ove si richiede:

a) che venga ridotta la zona sud di rispetto del Cimitero Comunale da mt. 150 a mt. 50;

b) che per il rilascio delle concessioni edilizie per i nuovi fabbricati venga richiesta la costruzione di una cisterna interrata atta alla raccolta delle acque piovane per l'irrigazione di orti, prati verdi ed altro, onde evitare l'uso dell'acqua potabile per tali scopi;

c) che, limitatamente al Comune di GIAGLIONE, l'altezza dei fabbricati ad uso abitazione, nelle zone di montagna al di sopra dei 1000 metri di altitudine, non sia superiore a mt. 5,50;

Atteso che possano utilmente essere accolte le osservazioni di cui ai punti a) e c) sopra riportati, mentre non può essere accolta l'osservazione sub b) in quanto tale problematica verrà presa in considerazione nella stesura di un prossimo regolamento edilizio;

Ritenuto infine di disporre con il presente atto l'adozione del progetto definitivo della variante, per quanto di competenza, demandando gli atti all'Assemblea Consortile per l'approvazione complessiva;

Dopo ampia discussione;

Vista la L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142:

- in ordine alla regolarità tecnica del Tecnico Comunale;
- sotto il profilo della legittimità del Segretario Comunale;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario non ha espresso alcun parere in quanto l'atto non ha rilevanza contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli (n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti), espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) Dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

2) Approvare le seguenti controdeduzioni alle osservazioni presentate e richiamate in premessa, come nel dettaglio che segue:

n. 1) COMUNE DI GIAGLIONE - pervenuta in data 06.10.1990, ove si richiede:

- a) che venga ridotta la zona sud di rispetto del Cimitero Comunale da mt. 150 a mt. 50;
- b) che per il rilascio delle concessioni edilizie per i nuovi

fabbricati venga richiesta la costruzione di una cisterna interrata atta alla raccolta delle acque piovane per l'irrigazione di orti, prati verdi ed altro, onde evitare l'uso dell'acqua potabile per tali scopi;

c) che, limitatamente al Comune di GIAGLIONE, l'altezza dei fabbricati ad uso abitazione, nelle zone di montagna al di sopra dei 1000 metri di altitudine, non sia superiore a mt. 5,50;

- vengono accolte le osservazioni di cui ai punti a) e c) sopra riportati, mentre non viene accolta l'osservazione sub b) in quanto tale problematica verrà presa in considerazione nella stesura di un prossimo regolamento edilizio, dando atto che, di conseguenza:

- viene approvata con la presente la modifica della fascia di rispetto cimiteriale come evidenziato in estratto della tavola P3a del P.R.G.I. - COMUNE DI GIAGLIONE;

- viene introdotta, in appendice alle norme tecniche di attuazione all'art. 48, punto F, con validità limitata al COMUNE DI GIAGLIONE, la norma che nelle zone di montagna, al di sopra dei 1000 metri di altitudine, l'altezza dei fabbricati non sia superiore a metri 5,50;

- viene approvato conseguentemente, per quanto di competenza, il progetto definitivo della prima variante al P.R.G.I., considerata nelle seguenti sintetiche modificazioni, che vengono in modo articolato prodotte sugli elaborati allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

Tavole

COMUNE DI GIAGLIONE: Tav. P2b sc. 1/5000

Tav. P3a sc. 1/2000 - con l'estratto relativo alla nuova fascia di rispetto cimiteriale;

N.T.A. - nuova formulazione dell'art. 48, punto F;

Modificazioni introdotte con la variante:

- ampliamento nelle zone ac5, ai5, ai7, aiN14, aiN15, aiN17;
- nuova formazione delle zone aec1, aec2;
- individuazione di servizi per verde e parcheggi;
- riduzione da mt 150 a mt. 50 della zona sud di rispetto del Cimitero Comunale;
- inserimento dell'appendice all'art. 48, punto F, delle N.T.A., con validità limitata al Comune di GIAGLIONE, della norma che "nelle zone di montagna, al di sopra dei 1000 metri di altitudine, l'altezza dei fabbricati non sia superiore a mt. 5,50";

3) Dare atto che le modificazioni intervenute a seguito dell'accoglimento delle osservazioni non comportano, per quanto

di competenza, modificazioni sostanziali del progetto preliminare, per cui non si dovrà procedere a ripubblicazione;

4) Trasmettere copia della presente deliberazione agli organi consortili per il prosieguo dell'iter della variante al P.R.G.I.;

5) Dare atto che:

a) sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142;

b) la presente deliberazione, trattando materia che rientra nella fattispecie di cui all'art. 32 della Legge 142/90, è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, comma 1, della stessa Legge 142/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to RUMIANO ERNESTO

Il Consigliere

Il Segretario comunale

f.to BELVISO SERGIO

f.to ALASONATTI ELIGIO

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di _____ con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li,

Il Segretario comunale

Controdeduzioni del Comune n. _____

in data _____ Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di _____ in data _____ prot. n. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **11 APR. 1991**

Il Segretario comunale

Visto: IL SINDACO



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. **47** Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **11 APR. 1991** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **11 APR. 1991**

Il Segretario comunale

